

- 3) Se l'articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 2013/32/UE ovvero la previgente disciplina di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 2005/85/CE osti all'applicazione di una disposizione nazionale, per effetto della quale l'omissione di un colloquio personale con il richiedente in occasione della decisione di rigetto della domanda d'asilo in quanto inammissibile resa dall'autorità accertante, in attuazione della facoltà prevista dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, ovvero della previgente disciplina di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/85/CE, non determini l'annullamento della decisione medesima per omesso colloquio, nel caso in cui il richiedente abbia la possibilità di presentare, nel procedimento di impugnazione, tutti gli elementi che depongano in senso contrario alla decisione di inammissibilità e, pur in considerazione di tali argomenti, non possa essere adottata una decisione differente nel merito.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 6).

⁽²⁾ Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 28 agosto 2017 — Stefan Rudigier

(Causa C-518/17)

(2017/C 392/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Stefan Rudigier

Interveniente: Salzburger Verkehrsverbund GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 ⁽¹⁾, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, trovi applicazione anche in caso di aggiudicazione di un contratto di servizi ai sensi del suo articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo, per servizi di trasporto di passeggeri con autobus conformemente a una delle procedure previste nelle direttive sull'aggiudicazione degli appalti pubblici (direttiva 2004/17/CE o 2004/18/CE).
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, in caso di violazione dell'obbligo di pubblicare, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara, le informazioni contenute nell'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 1370/2007, un bando di gara — non accompagnato da una siffatta pubblicazione un anno prima dell'inizio della procedura di gara ma compiuto a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento di cui trattasi nell'ambito di una procedura ai sensi delle direttive sull'aggiudicazione degli appalti pubblici — debba essere considerato illegittimo.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici ostino a una disciplina nazionale in base alla quale, quando l'illegittimità non ha inciso sostanzialmente sull'esito dell'aggiudicazione poiché l'operatore interessato ha potuto attivarsi tempestivamente e non si è verificata alcuna lesione della concorrenza, è possibile prescindere dall'annullamento — previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/665/CEE ⁽²⁾ — di un bando di gara ritenuto illegittimo per mancata pubblicazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).

Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-569/17)

(2017/C 392/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf, G. von Rintelen e I. Galindo Martín, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato, entro il 21 marzo 2016, le disposizioni legali, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾, o, ad ogni modo, non avendo notificato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva in parola;
- infliggere al Regno di Spagna, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità giornaliera di EUR 105 991,60 dalla data di pronuncia della sentenza con cui si dichiara l'inadempimento dell'obbligo di adottare o, ad ogni modo di notificare alla Commissione, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/17/UE;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. In forza dell'articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2014/17/UE, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure nazionali necessarie per dare attuazione agli obblighi derivanti dalla direttiva entro il 21 marzo 2016. Poiché il Regno di Spagna non ha notificato il recepimento della direttiva, la Commissione ha deciso di adire il Tribunale.